

STATUTO
FONDAZIONE FITZCARRALDO ENTE DEL TERZO SETTORE
in breve
“FONDAZIONE FITZCARRALDO ETS”
Art. 1
Costituzione
<p>E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Fitzcarraldo Ente del Terzo Settore" con sede in Torino.</p> <p>La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata "FONDAZIONE FITZCARRALDO ETS".</p> <p>Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.</p> <p>La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.</p> <p>La denominazione della Fondazione, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.</p> <p>Delegazioni ed uffici possono eventualmente essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.</p>
Art. 2
Scopi
<p>La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ponendosi quale un centro indipendente che svolge attività di progettazione, ricerca, formazione e documentazione sul management, l'economia e le politiche della cultura, delle arti e dei media. Le predette attività vengono realizzate a beneficio di chi crea, pratica, partecipa, produce, promuove e sostiene le arti e le culture con particolare attenzione a gruppi sociali svantaggiati e in quanto tali esclusi o in condizioni di difficoltà di accesso alla pratica artistica e alla fruizione dei beni e delle attività culturale.</p> <p>La Fondazione contribuisce allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione dell'innovazione e della sperimentazione nei citati campi di attività, collaborando sistematicamente con enti e organismi locali, regionali, nazionali ed internazionali.</p> <p>La documentazione delle attività e della gestione della Fondazione è messa a disposizione della collettività in forme e modalità esaurienti, trasparenti ed accessibili.</p>
Articolo 3
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
<p>La Fondazione esercita in via prevalente attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none">- educazione, istruzione e formazione professionale;- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;- formazione universitaria e post-universitaria;- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale. <p>A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà:</p>

- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione ed il pubblico;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere progetti di studio e ricerca, attività di documentazione nonché attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- promuovere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, l'edizione, la diffusione e la commercializzazione di ricerche, di studi, di materiali didattici, di atti di convegni e di qualsiasi altra opera attinente alle finalità della Fondazione utilizzando i mezzi e i supporti più opportuni.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, il tutto nei limiti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 4

Attività diverse

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- a) stipulare ogni atto o contratto ritenuto opportuno per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via esemplificativa, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, nonché convenzioni con Enti Pubblici e Privati anche trascrivibili nei pubblici registri;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare o concorrere ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa vigente tempo per tempo.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

e) dai contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato, da Amministrazioni Regionali, da Enti Locali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori promotori, fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi della Fondazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.

Art. 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Amministrazioni Regionali, da Enti Locali o da altri Enti Pubblici, nonché da organismi sovranazionali europei ed internazionali senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi dei Fondatori Promotori, dei Fondatori, Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 Giugno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

Art. 9

La Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio dei Fondatori;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I membri degli organi della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti.

Art. 11

Fondatori Promotori e Fondatori

Sono Fondatori Promotori i signori Ugo Bacchella, Andrea Bartoli, Franco Bianchini, Luisella Carnelli, Paolo Castelnovi, Luca Dal Pozzolo, Alberto Gulli, Cristina Marchese, Francesco Milella, Clelia Parvopassu, Marta Pavia, Herwig Poeschl, Caterina Seia e Matteo Zauli.

Qualora recedesse o venisse a mancare, per qualsiasi causa, alcuno dei Fondatori Promotori, i Fondatori Promotori in carica potranno procedere, con deliberazione comune adottata con maggioranza dei due terzi, alla nomina di altro soggetto in sostituzione, tenuto conto di eventuali indicazioni del Fondatore Promotore decaduto in qualsiasi forma espresse; e così in futuro.

Qualora il numero dei Fondatori Promotori sia inferiore a sette, i Fondatori Promotori in carica dovranno procedere alla suddetta nomina di cui al comma precedente, di modo che in perpetuo il numero dei Fondatori sia sempre pari almeno a sette.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio dei Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo.

Art. 12

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento le condizioni e le modalità di partecipazione dei Partecipanti alla vita e alle attività della Fondazione.

Art. 13

Fondatori Promotori, Fondatori e Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Fondatori Promotori, Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni

aventi sede fuori dal territorio nazionale.

Art. 14

Esclusione e recesso

Il Consiglio dei Fondatori decide con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) l'esclusione dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza semplice l'esclusione dei Partecipanti. L'esclusione può essere deliberata per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti stabiliti dai competenti organi ai sensi del presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 15

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo.

Non può essere nominato membro degli organi della Fondazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 16

Consiglio dei Fondatori

Composizione e Competenze

Il Consiglio dei Fondatori è composto dai Fondatori Promotori e dai Fondatori.

Il Consiglio dei Fondatori è luogo istituzionale di definizione degli indirizzi a lungo termine e di garanzia del loro perseguimento in coerenza alla visione e missione statutaria della Fondazione nonché di confronto e di analisi dell'attività, e di proposta di nuove iniziative e valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della stessa.

Il Consiglio dei Fondatori approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

- approvare annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;

- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina;
- esprimere un parere in merito al bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente, scegliendoli anche fra soggetti estranei;
- istituire, ove opportuno, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico della Fondazione, procedendo alla nomina dei relativi membri, ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto;
- nominare l'Organo di Controllo;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Convocazione e quorum

Il Consiglio dei Fondatori è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi membri; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, tanto in prima quanto in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal membro del Consiglio dei Fondatori più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione, stampato sui libri previa approvazione di tutti i presenti alla riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio dei Fondatori si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art. 17

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque), tutti nominati dal Consiglio dei Fondatori, di cui uno con funzioni di Presidente. La carica di membro del Consiglio

di Amministrazione è compatibile con la carica di membro del Consiglio dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione così costituito potrà cooptare fino ad altri due membri, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la Fondazione; in tal caso, il numero massimo di consiglieri sarà pari a 7 (sette).

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per l'attività della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al secondo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio dei Fondatori;
- predisporre ed approvare il bilancio consuntivo, previo parere del Consiglio dei Fondatori;
- approvare il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- approvare l'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività e al piano di posizionamento della Fondazione;
- nominare al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- nominare, ove opportuno, un Direttore, quale ufficio ausiliario del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone, in sede di nomina, compiti, durata e natura dell'incarico;
- istituire, ove opportuno, un Comitato di Coordinamento stabilendone compiti, numero dei membri e modalità di funzionamento;
- istituire le Aree di attività della Fondazione, procedendo alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni e durata del rapporto, ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto;
- proporre al Comitato dei Fondatori, ove opportuno, l'istituzione di un Comitato Scientifico della Fondazione, ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi.

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o su sua delega dal Vice Presidente, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, da cui si possa desumere la prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza motivata, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente tanto in prima quanto in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione, stampato sui libri previa approvazione di tutti i presenti alla riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove pure deve trovarsi il segretario nominato.

Art. 18

Aree di attività

Il Consiglio di Amministrazione può istituire le Aree di attività per singole linee progettuali, stabilendone, in sede di istituzione, compiti, modalità di funzionamento nonché numero dei membri, e durata in carica, ed individuandone i responsabili, procedendo alla relativa nomina.

Ogni Area di attività, nei limiti dei compiti ad essa conferiti al momento della sua istituzione, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati, è dotato di capacità esecutiva, e, quindi, provvede a:

- 1) realizzare i programmi e gli obiettivi, così come definiti e delegati dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato di Coordinamento (ove istituito) ;
- 2) predisporre budget previsionali in relazione alle attività delegate e relazionare, con opportuni report, al Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato di Coordinamento (ove istituito) circa l'attuazione dei compiti delegati.

Art. 19

Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio dei Fondatori tra i membri del Consiglio di Amministrazione, e presiede il Consiglio dei Fondatori ed il Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente e ad altri Consiglieri.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e

sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 20

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile, ma comunque non inferiore a cinque, di membri, scelti e nominati, ove opportuno, dal Consiglio dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione, tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuta professionalità nelle aree di attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge attività di orientamento strategico e scientifico e collabora con il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono riconfermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, il Presidente. Alle riunioni del Comitato partecipano di diritto il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione e del Presidente del Comitato stesso.

Ai Comitato Scientifico possono partecipare, in qualità di osservatori e su invito del Presidente della Fondazione e del Presidente del Comitato medesimo, esponenti di Enti ed Istituzioni, pubbliche o private, italiane o estere che siano interessate alle finalità della Fondazione o ne sostengano l'attività o specifici progetti, nonché altri membri della Fondazione.

Art. 21

Organo di Controllo

Il Consiglio dei Fondatori nomina un organo di controllo, anche monocratico, che resta in carica per 3 (tre) esercizi. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 22

Scioglimento

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il liquidatore ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Alessandra GARIBOLDI

Carlo Alberto MARCOZ Notaio